



**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI IDEE PROGETTUALI
IN AMBITO MUSEALE, ARCHIVISTICO E BIBLIOTECARIO AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, N. 50, ART. 44.**

Premesse

Per promuovere e disciplinare le attività di musei, di archivi e di biblioteche veneti, con il fine di favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, la Regione, ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, può attivare iniziative culturali direttamente, avvalendosi della collaborazione o affidandone la realizzazione a soggetti pubblici e privati.

Tra le attività che rientrano nelle previsioni dell'art. 44 della legge citata vi sono anche l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da musei, archivi e biblioteche, realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

Per dare avvio al proprio programma di iniziative, si forniscono le modalità operative e si individuano i criteri adottati dalla Giunta regionale per la valutazione della loro rilevanza e interesse

1. Soggetti proponenti

Possono presentare proposte progettuali enti pubblici, in forma singola e/o associata, e persone giuridiche private senza fini di lucro. I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2. Proposte

Possono essere oggetto di partecipazione regionale le proposte progettuali inerenti la realizzazione di interventi nell'ambito dei beni e dei servizi culturali a favore di musei, archivi e biblioteche in territorio veneto. I progetti possono coinvolgere trasversalmente anche diverse tipologie di beni (museali, archivistici, librari).

Le proposte non devono essere riferibili ad attività di ordinaria amministrazione e di gestione degli istituti, né a iniziative finanziabili normalmente con i riparti di contributi previsti dagli articoli 19, 36 e 42 della medesima LR n. 50/1984.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

- non avere finalità di lucro
- essere realizzate nel territorio regionale
- essere realizzate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento
- avere un'ampia rilevanza culturale e un respiro e ricaduta almeno a livello regionale, se non nazionale e internazionale, tali quindi da permettere all'amministrazione regionale di farle proprie in un'ottica di partenariato.

3. Modalità di presentazione e tempi di approvazione

Le domande di ammissione alla partecipazione diretta della Regione alla realizzazione della proposta progettuale dovranno essere presentate:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it. Si raccomanda di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>, con l'avvertenza che le documentazioni presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;
- con spedizione a mezzo Raccomandata A/R (consentita solo per i soggetti privati, indirizzata al Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport - Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168, 30121 VENEZIA.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere:



ad4b5b88



1. presentata da uno dei soggetti di cui al punto 1
2. sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato
3. presentata con le corrette modalità entro i termini previsti

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando finalità, tempi, modalità di realizzazione nonché ogni elemento utile per una completa valutazione secondo i criteri correnti;
- b) elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
- c) un piano finanziario con indicazione generale delle spese ed entrate previste;
- d) copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto proponente in corso di validità qualora l'istanza non sia firmata digitalmente.

È facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi in riferimento alla documentazione richiesta, tra cui l'atto costitutivo e/o Statuto del soggetto richiedente, se il proponente non è un Ente locale o se tale documento non è già in possesso dell'Amministrazione regionale

I soggetti possono presentare le proposte dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di individuazione delle idee progettuali nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto fino al 15 giugno 2021.

Le proposte devono essere realizzate nell'anno di presentazione dell'istanza e le attività rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non si esaurissero con il sostegno del programma di iniziative approvato a seguito degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza fissata, o se si rendessero disponibili risorse aggiuntive, la Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini, tenendo in considerazione anche le proposte progettuali già istruite e non finanziate.

4. Criteri di valutazione

La Regione, coerentemente con la missione istituzionale e con la programmazione annuale, accoglie le proposte progettuali ritenute di prioritaria rilevanza, a seguito di una valutazione complessiva sulla base dei criteri elencati: 1) caratteristiche del soggetto proponente; 2) qualità della proposta; 3) capacità finanziaria.

Caratteristiche del soggetto proponente

- a) rilevanza istituzionale e rappresentatività territoriale del soggetto proponente
- b) esperienza pregressa nell'ambito di intervento
- c) ricorso a competenze specialistiche offerte da operatori di comprovata professionalità.

Qualità della proposta e coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale

- a) sviluppo e valorizzazione di beni, strumenti e servizi di proprietà o titolarità regionale nel settore culturale
- b) formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali
- c) rilievo dell'iniziativa in rapporto alla sua valenza regionale o alla costituzione di "buona pratica" per altri enti veneti
- d) continuità rispetto a progetti, interventi o attività già in essere di cui sia stata riconosciuta la rilevanza di cui al punto precedente
- e) coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o privati nella realizzazione dell'iniziativa.

Capacità finanziaria

- a) partecipazione finanziaria nella copertura delle spese, qualora il progetto sia inerente a beni e servizi del soggetto richiedente.

5. Spese ammissibili



ad4b5b88



Sono considerate ammissibili le spese di natura corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.

In particolare, a titolo esemplificativo, saranno ammesse le seguenti voci:

- a) spese per le risorse professionali (attività specialistica, rimborsi per spostamenti o missioni), interne o esterne, impiegate nella proposta progettuale;
- b) spese per acquisto materiali strettamente inerenti alla realizzazione del progetto
- c) spese di promozione e divulgazione delle iniziative previste nella proposta progettuale
- d) spese generali quali canoni di locazione, noleggi, utenze, spese postali, segreteria (entro il limite del 10% del totale della spesa rendicontata).

6. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per attrezzature informatiche, arredi, automezzi di trasporto, scaffalature, sistemi di aereazione, antincendio, antintrusione né spese di affissione pubblicitaria e acquisto di spazi pubblicitari, di pubbliche relazioni, uffici stampa

7. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del finanziamento, a pena di decadenza dal diritto al beneficio economico, della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nella modulistica appositamente predisposta.
- b) relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi. A tal fine potranno essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa, riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento. La quota di partecipazione regionale verrà ridotta proporzionalmente in caso di spese rendicontate inferiori a quelle richieste.

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

8. Obblighi del beneficiario

I beneficiari del finanziamento regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nel progetto, entro l'anno di riferimento del finanziamento.

Eventuali variazioni del contenuto, limitate alle modalità realizzative del progetto e che non comportano variazioni sostanziali dello stesso, dovranno essere adeguatamente documentate e preventivamente concordate con la struttura regionale competente.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse.

9. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale.



ad4b5b88



Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale, nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e di immagine coordinata regionale.

La competente Direzione regionale provvederà a indicare, nella comunicazione di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale alla realizzazione del progetto in tutti gli strumenti di comunicazione e informazione.

Le iniziative pubbliche previste dal progetto dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate dalla Regione.

Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.



ad4b5b88

